



POLITECNICO
MILANO 1863

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTA la Legge 09 maggio 1989, n. 168 recante "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", e successive modificazioni;

VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni e integrazioni intervenute;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni intervenute;

VISTA la Legge 06 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e successive modificazioni, e in particolare l'art. 1 - comma 51 che ha modificato il D. Lgs. 165/2001 con l'introduzione dell'art. 54bis rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti";

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione - periodo 2013/2016, e in particolare il paragrafo dedicato alla "Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)", le cui misure di salvaguardia devono essere disciplinate dalle Pubbliche Amministrazioni e trasfuse nei relativi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione;

VISTO il D.Lgs 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo vigente;

VISTO il Codice etico e di comportamento di Ateneo vigente;

VISTO il D.R. n. 512/SAGNI del 19 febbraio 2014 con cui è stato emanato il Regolamento per la tutela del dipendente pubblico a norma dell'art. 54bis del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 17 e del 25 luglio 2023, in ordine al nuovo Regolamento del Politecnico di Milano per la protezione dei soggetti che segnalano illeciti e per la gestione delle segnalazioni;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DECRETA

Art. 1

- 1) Per le motivazioni espresse in premessa, è emanato il Regolamento del Politecnico di Milano per la protezione dei soggetti che segnalano illeciti e per la gestione delle segnalazioni unitamente agli allegati, parti integranti del presente decreto.
- 2) il Regolamento del Politecnico di Milano per la protezione dei soggetti che segnalano illeciti e per la gestione delle segnalazioni unitamente entra in vigore dalla data di emanazione del decreto rettorale.
- 3) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, il Regolamento per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti a norma dell'art. 54bis del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, emanato con D.R. n. 5031 del 25.01.2016 è abrogato.

REGOLAMENTO DEL POLITECNICO DI MILANO PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI E PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

INDICE

- Art. 1 – Finalità e oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Soggetti segnalanti
- Art. 3 – Segnalazioni
- Art. 4 – Modalità di segnalazione interna
- Art. 5 – Modalità di segnalazione esterna
- Art. 6 – Divulgazioni pubbliche
- Art. 7 – Tutela del segnalante
- Art. 8 – Misure di sostegno e di protezione delle ritorsioni
- Art. 9 – Conflitto di interesse dell'RPCT
- Art. 10 – Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali
- Art. 11 – Gestione delle segnalazioni e adempimenti conseguenti
- Art. 12 – Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni
- Art. 13 – Sanzioni amministrative e sanzioni disciplinari
- Art. 14 – Allegati
- Art. 15 – Norme transitorie e finali

Art. 1

Finalità e oggetto del Regolamento

- 1) Il Politecnico di Milano, al fine di favorire l'emersione di fattispecie di illeciti, di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della propria Amministrazione, eventualmente riscontrati nell'espletamento delle proprie attività istituzionali, amministrative e contrattuali, definisce e disciplina le modalità di segnalazione o di denuncia di tali violazioni, ai sensi e per effetto dei principi introdotti dal D. Lgs. 10.03.2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", oltre che dal Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano.
- 2) Il Politecnico di Milano istituisce un canale interno per la segnalazione di tali illeciti e disciplina i diritti riconosciuti ai soggetti segnalanti, o che hanno sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o che hanno effettuato una divulgazione pubblica, col fine di fornire loro la massima tutela nei limiti e con le modalità indicate nel presente Regolamento.

Art. 2

Soggetti segnalanti

- 1) Per soggetto segnalante (nel seguito "segnalante") si intende la persona fisica che effettua la segnalazione, o la divulgazione pubblica di informazioni, o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sulle violazioni acquisite nell'ambito dei propri rapporti di lavoro o giuridici con il Politecnico di Milano.
- 2) Il Politecnico di Milano individua come segnalanti:
 - a) il personale docente di ruolo e a contratto;
 - b) i dirigenti di ruolo;
 - c) il personale tecnico-amministrativo;
 - d) gli studenti iscritti ai corsi di studio, gli specializzandi e i dottorandi;
 - e) ogni soggetto titolare di qualsivoglia contratto con il Politecnico di Milano;
 - f) i lavoratori e gli operatori economici che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ateneo.

Art. 3

Segnalazioni

- 1) Ai fini del presente Regolamento si definiscono "segnalazioni" le comunicazioni, in forma scritta od orale, di informazioni sulle fattispecie di illeciti, di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della propria Amministrazione, eventualmente riscontrati nell'espletamento delle proprie attività istituzionali, amministrative e contrattuali.
- 2) Le segnalazioni si dividono in tre tipologie:
 - a) segnalazione interna: comunicazione scritta od orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite canale di segnalazione interna di cui al successivo art. 4;
 - b) segnalazione esterna: comunicazione scritta od orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui al successivo art. 5.
 - c) divulgazione pubblica: segnalazione a mezzo stampa, social-media o altri mezzi di comunicazione di massa, di cui al successivo art. 6.
- 3) Le segnalazioni devono avere per oggetto:
 - a) violazioni di disposizioni normative nazionali, tra cui: gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, ovvero le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 riguardante la "Disciplina della responsabilità amministrativa, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti";

- b) violazioni di disposizioni normative europee, tra cui: illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea e in generale tutti gli atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea.
- 4) Non sono oggetto di segnalazione:
- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a interessi personali del segnalante, e che attengano esclusivamente ai propri rapporti di lavoro o impiego pubblico, anche con le figure gerarchicamente sovraordinate;
 - b) violazioni già disciplinate da atti dell'Unione europea o nazionali;
 - c) informazioni classificate;
 - d) segreto professionale forense e medico;
 - e) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.
- 5) Le segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di risalire all'identità del loro autore, oppure effettuate con pseudonimi o nickname, sono trattate come segnalazioni ordinarie.

Art. 4

Modalità di segnalazione interna

- 1) Per le segnalazioni interne il Politecnico di Milano attiva un apposito canale di segnalazione gestito con una piattaforma telematica che garantisce, con strumenti di crittografia, la riservatezza del segnalante e dei contenuti della segnalazione e relativi documenti.
- 2) La piattaforma è pubblica sul sito istituzionale di Ateneo al link <https://wb.polimi.it>.
- 3) La gestione della piattaforma è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Politecnico di Milano (d'ora in poi "RPCT"), o al suo delegato, che si avvale di un supporto tecnico informatico appositamente nominati.
- 4) Per le segnalazioni in forma scritta deve essere utilizzato l'apposito modulo contenuto nella suddetta piattaforma.
- 5) Le segnalazioni in forma orale possono essere rese in presenza del RPCT o suo delegato, che formalizzano immediatamente i dati e i contenuti delle segnalazioni medesime utilizzando l'apposito modulo.
- 6) Le segnalazioni possono essere anche presentate, utilizzando l'apposito modulo, scrivendo all'indirizzo mail anticorruzione@polimi.it, il cui sistema garantisce la riservatezza dei dati del segnalante e le tutele previste per lo stesso.
- 7) Le segnalazioni, presentate a un soggetto diverso da quello indicato ai commi precedenti, sono trasmesse entro sette giorni dal loro ricevimento al RPCT o al suo delegato, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Art. 5

Modalità di segnalazione esterna

- 1) I segnalanti possono effettuare una segnalazione esterna tramite il canale appositamente istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
- 2) L'ANAC garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, dei contenuti della segnalazione e di eventuali documenti. La segnalazione è redatta in forma scritta tramite la piattaforma informatica dedicata; oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale; o su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto fissato entro un certo termine ragionevole.
- 3) La possibilità di effettuare una segnalazione esterna ricorre se, al momento della sua presentazione, si verifica una delle seguenti condizioni:
 - a) il canale di segnalazione interna del Politecnico di Milano non è attivo;
 - b) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna secondo le modalità previste dal precedente art. 4, e la stessa non ha avuto seguito;

- c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, oppure che la stessa segnalazione possa determinare rischio di ritorsione di cui all'art. 7, commi 4 e 5.
- d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art. 6

Divulgazioni pubbliche

- 1) I segnalanti possono effettuare divulgazioni pubbliche secondo quanto indicato nel precedente art. 3, comma 2, lettera c) precedente a condizione che:
 - a) il segnalante abbia effettuato segnalazione interna ed esterna con le modalità previste dagli artt. 4 e 5 precedenti;
 - b) il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo palese o imminente per il pubblico interesse;
 - c) il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove, oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Art. 7

Tutela del segnalante

- 1) Il Politecnico di Milano fornisce le adeguate misure di protezione del segnalante nel caso ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) al momento della segnalazione, o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica il segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, denunciate o divulgate pubblicamente fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo del presente Regolamento;
 - b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dagli articoli precedenti del presente Regolamento.
- 2) La tutela dei segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:
 - a) quando il rapporto giuridico con il Politecnico di Milano non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - b) durante il periodo di prova;
 - c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
- 3) I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o a denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
- 4) I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione, ovvero qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica, e che provoca o può provocare al segnalante o al denunciante, in via diretta o indiretta un danno ingiusto.
- 5) I comportamenti ritorsivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono:
 - a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
 - b) mancata promozione;
 - c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, modifica dell'orario di lavoro;
 - d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - e) note di merito negative o referenze negative;
 - f) coercizione, intimidazione, molestie oppure ostracismo;

- g) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
 - h) risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - i) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - j) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - k) annullamento di una licenza o di un permesso;
 - l) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
- 6) Le misure di protezione e di tutela di cui al presente Regolamento si applicano anche:
- a) al facilitatore, cioè la persona fisica che assiste il segnalante o denunciante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;
 - b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante o denunciante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o familiare sino al quarto grado di parentela;
 - c) ai commensali abituali del segnalante o denunciante.
- 7) Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite al segnalante o denunciante, qualora sia accertata la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia, oppure la responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave. In questi casi è irrogata una sanzione disciplinare.
- 8) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di segnalazione o divulgazione pubblica fornite in forma anonima, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

Art. 8

Misure di sostegno e di protezione dalle ritorsioni

- 1) Il Politecnico di Milano mette a conoscenza, con il presente Regolamento, che, in forza della normativa vigente, è istituito presso l'ANAC l'elenco, pubblicato sul proprio sito internet, degli enti del Terzo settore che forniscono ai segnalanti misure di sostegno.
- 2) Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito come stabilito dall'art. 18, comma 2 del D. Lgs. 24/2023.
- 3) I segnalanti, enti o persone, hanno la facoltà di comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito, secondo le disposizioni di cui all'art. 19 del D. Lgs. 24/2023.

Art. 9

Conflitto di interesse dell'RPCT

- 1) Nel caso in cui la segnalazione di condotte illecite coinvolga il RPCT o questo si trovi comunque in una condizione di conflitto di interessi, la procedura di gestione della segnalazione è demandata al Rettore.

Art. 10

Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali

- 1) L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante a persone diverse dal RPCT o suo delegato.
- 2) Il RPCT o suo delegato e il personale tecnico di supporto tutelano l'identità del segnalante, quella delle persone coinvolte e quella delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della segnalazione stessa e con le medesime garanzie previste per il segnalante.
- 3) Nell'ambito di una specifica segnalazione, saranno trattati dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento n. 679/2016 (minimizzazione dei dati).

- 4) I diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679/2016 non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi dell'art. 2 - undecies, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e successive modificazioni.
- 5) Il Politecnico di Milano, il RPCT o il suo delegato e il personale tecnico di supporto individuano misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati.

Art. 11

Gestione della segnalazione e adempimenti conseguenti

1) Esame preliminare della segnalazione.

Il RPCT, o suo delegato, ricevuta la segnalazione, procede ad una prima analisi del contenuto dei fatti segnalati e verifica la riconducibilità della segnalazione all'istituto della segnalazione di atti illeciti e la sussistenza dei presupposti e dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti nella normativa vigente per poter accordare al segnalante le tutele a questo spettanti. Tali verifiche devono concludersi entro quindici giorni lavorativi, decorrenti alla data di ricezione della segnalazione.

2) Istruttoria.

- a) Il RPCT, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In questo caso può decidere di avviare un procedimento disciplinare dinanzi alle Autorità disciplinari di Ateneo secondo le disposizioni di cui al Codice etico e di comportamento e dei relativi Regolamenti organizzativi e di funzionamento.
- b) Qualora dall'esame preliminare risulti la fondatezza, in tutto o in parte, della segnalazione, il RPCT, o suo delegato, per lo svolgimento dell'istruttoria, può avviare un dialogo con il segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale della piattaforma informatica dedicata, o anche di persona, se il segnalante acconsenta. Ove necessario il RPCT, o il suo delegato, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'Amministrazione, avvalersi del loro supporto, e coinvolgere persone esterne all'Ateneo, garantendo la massima riservatezza del segnalato e le tutele previste dal presente Regolamento. Il termine per la definizione dell'istruttoria è di sessanta giorni che decorrono dalla data di avvio della stessa. Laddove si renda necessario, detto termine può essere prorogato motivatamente dal RPCT.

3) Provvedimenti conclusivi dell'istruttoria.

Qualora, all'esito della istruttoria, la segnalazione appaia fondata, in tutto o in parte, il RPCT, in relazione alla natura della violazione e ai profili di illiceità riscontrati, valuterà se:

- presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della Struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compresa l'azione disciplinare;
- comunicare l'esito dell'accertamento all'Autorità disciplinare di competenza per i conseguenti provvedimenti;
- inoltrare la segnalazione alla Corte dei Conti;
- inoltrare la segnalazione all'ANAC;
- inoltrare la segnalazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

4) Conclusione del procedimento.

Il procedimento deve concludersi entro e non oltre 120 giorni dal ricevimento della segnalazione, ivi comprese eventuali proroghe.

Art. 12

Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

- 1) Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate presso la Segreteria del RPCT per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre i cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.
- 2) La segnalazione in forma orale effettuata con il RPCT o suo delegato, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante predisposizione di apposito verbale. In questo caso il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante propria sottoscrizione.
- 3) In caso di segnalazione anonima o di segnalazione ad essa equiparata, la relativa documentazione sarà conservata non oltre cinque anni dalla data di ricezione.
- 4) Le segnalazioni e relativi documenti devono essere inseriti, protocollati, nel registro riservato.

Art. 13

Sanzioni amministrative e sanzioni disciplinari

- 1) L'ANAC commina sanzioni amministrative e pecuniarie nei seguenti casi:
 - a) da 10.000 a 50.000 euro, quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 10 precedente;
 - b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
 - c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'art. 7, comma 7, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
- 2) Le sanzioni disciplinari a carico dei segnalanti e dei segnalati, aventi un rapporto giuridico con il Politecnico di Milano, sono comminate dalle Autorità disciplinari di Ateneo secondo le disposizioni di cui al Codice etico e di comportamento e dei relativi Regolamenti organizzativi e di funzionamento, nonché ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 11 del presente Regolamento.

Art. 14

Allegati

- 1) Sono allegati al presente Regolamento:
 - a) Fac-simile del Modulo per la segnalazione di illeciti ai sensi del D. Lgs. 10.03.2023, n. 24, con annesse Istruzioni per la compilazione;
 - b) Informativa sulla raccolta e sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016.
- 2) Eventuali modifiche e aggiornamenti alla modulistica citata sono effettuati immediatamente dal Servizio dell'Amministrazione competente.

Art. 15

Norme transitorie e finali

- 1) Il presente Regolamento è pubblicato nel sito istituzionale del Politecnico di Milano al link <https://wb.polimi.it> ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.
- 2) Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento del Politecnico di Milano per la protezione dei soggetti che segnalano illeciti e per la gestione delle segnalazioni, le segnalazioni possono essere presentate anche utilizzando l'indirizzo mail anticorruzione@polimi.it, come disciplinato

dal Regolamento per la tutela del dipendente pubblico a norma dell'art. 54bis del D. Lgs. 30.03.2001, n.165, dal Protocollo di gestione delle segnalazioni di condotte illecite rese dai dipendenti del Politecnico di Milano e relative forme di tutela ad esso allegato, e dal presente Regolamento al precedente art. 4, comma 6.

- 3) Sino alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento del Politecnico di Milano per la protezione dei soggetti che segnalano illeciti e per la gestione delle segnalazioni, le segnalazioni presentate al Politecnico di Milano sono disciplinate secondo le modalità dettate dal Regolamento per la tutela del dipendente pubblico a norma dell'art. 54bis del D. Lgs. 30.03.2001, n.165.

IL RETTORE
Prof.ssa Donatella Sciuto

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii.



POLITECNICO
MILANO 1863

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI AI SENSI DEL D. LGS. 10.03.2023, N.24

Dati del segnalante*

NOME	
COGNOME	
CODICE FISCALE	
INDIRIZZO	
CATEGORIA PROFESSIONALE (barrare la casella di interesse)	<input type="checkbox"/> Personale docente <input type="checkbox"/> Personale dirigente o PTA <input type="checkbox"/> Studente, specializzando, dottorando <input type="checkbox"/> Soggetto titolare di contratto con il Politecnico di Milano <input type="checkbox"/> Lavoratore o operatore economico che svolge la propria attività lavorativa presso l'Ateneo <input type="checkbox"/> Altro
Se si è risposto "Altro" specificare	
Qualifica o posizione professionale all'epoca dei fatti segnalati	
Qualifica o posizione attuale	
Sede di servizio	
Telefono	E-mail



POLITECNICO

MILANO 1863

***Il conferimento dei dati personali è facoltativo.** Il mancato conferimento dei dati potrebbe tuttavia pregiudicare l'istruttoria della segnalazione: le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni a contesti determinati.

Dati e informazioni relativi alla segnalazione dell'illecito

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto		
Periodo o data in cui si è verificato il fatto (gg/mm/aaaa)	da	a
Durata della condotta illecita	<input type="checkbox"/> si è conclusa	<input type="checkbox"/> è ancora in corso
	<input type="checkbox"/> si verifica ripetutamente	
Soggetto/i che ha/hanno commesso il fatto (indicare: nome, cognome, qualifica, ruolo nell'accaduto, recapiti)		
Eventuali soggetti privati coinvolti (indicare: nome, cognome, qualifica, ruolo nell'accaduto, recapiti)		
Eventuali persone giuridiche coinvolte (indicare: denominazione sociale, tipologia di ente o impresa, indirizzo sede legale, P. IVA, ruolo nell'accaduto, recapiti)		
Modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto		
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (indicare: nome, cognome, qualifica, recapiti)		
Eventuali altri soggetti o altri canali a cui o con cui è stata effettuata la segnalazione (indicare: nome, cognome, qualifica, recapiti/ tipologia di canale)		
Tipologia di condotta illecita¹		

¹ Tipologie di condotte illecite: a) Corruzione o abuso di potere; b) Mala gestione delle risorse pubbliche e danno erariale; c) Incarichi e nomine illegittime; d) Appalti illegittimi; e) Concorsi illegittimi; f) Conflitto di interessi; g)



POLITECNICO
MILANO 1863

Descrizione del fatto (minimo 50 caratteri)

Violazione del Codice etico e di comportamento e altre disposizioni rilevanti sul piano disciplinare; h) Danno all'immagine dell'Ateneo; i) Violazione delle norme ambientali o di sicurezza sul lavoro; l) Mancata attivazione della disciplina di anticorruzione; m) Adozione di misure discriminatorie; n) Altro (specificare).



INFORMATIVA SULLA RACCOLTA E SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016

La presente informativa viene rilasciata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

In particolare, la presente Informativa si riferisce alle segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing), nell'ambito del Regolamento del Politecnico di Milano per la protezione del segnalante e per la gestione delle segnalazioni, a norma del D. Lgs. 10.03.2023, n. 24.

Titolare del trattamento dati

Politecnico di Milano - Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore - contatto: dirgen@polimi.it.

Responsabile protezione dati e punti di contatto

Mail: privacy@polimi.it - Tel. 02 23999378.

Finalità del trattamento, base giuridica, categorie di dati e periodo di conservazione.

Ai fini dell'applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 679/2016, d'ora in poi Regolamento), si informa che i suoi dati personali saranno utilizzati per le seguenti finalità:

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali	Base giuridica del trattamento	Categorie di dati personali oggetto di trattamento	Periodo di conservazione dei dati personali
Finalità 1 Gestione delle segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing).	Obbligo legale (art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento UE, nonché art. 54bis del D. Lgs. 165/2001).	<ul style="list-style-type: none">• Dati anagrafici;• Dati identificativi;• Dati di contatto;• Dati di carriera;• Dati relativi alla segnalazione comunicata.	I dati raccolti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 5 anni a decorrere dalla raccolta e comunque per tutta la durata dell'eventuale procedimento disciplinare, penale o dinanzi la Corte dei Conti.
	Interesse pubblico (art. 6, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento UE).		

Natura dei dati

Il conferimento dei dati richiesti per la finalità del trattamento è obbligatorio. In assenza dei dati richiesti, non potranno essere garantiti i servizi previsti/le tutele previste. Il conferimento dei dati



POLITECNICO
MILANO 1863

personali è infatti necessario e il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dar corso all' effettivo riconoscimento delle tutele previste dalla normativa in materia e segnatamente dell'art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001.

Modalità di trattamento

Il trattamento effettuato per la finalità sopra indicata può essere effettuato sia su supporto cartaceo che digitale, manualmente e/o con strumenti elettronici o comunque automatizzati.

In particolare, il trattamento si svolge in modalità informatizzata mediante gli strumenti e i mezzi messi a disposizione dell'Ateneo, secondo quanto dalla normativa vigente e dalle disposizioni interne al Politecnico di Milano.

Al segnalante è garantita la riservatezza attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative, ai fini della protezione dei dati personali.

L'accesso ai dati acquisiti per la suddetta finalità è consentito al personale debitamente autorizzato ed istruito.

Categorie di destinatari

In relazione alle finalità indicata, i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti pubblici, in qualità di soggetti destinatari:

- Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC);
- Corte dei Conti;
- Autorità giudiziaria.

Infine, i dati personali possono essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche, quali anche in forma anonima qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni dell'ordinamento europeo, norme di legge o regolamento.

Trasferimento dei dati verso Paesi extra UE o Organizzazioni internazionali

I dati personali saranno trattati dal Titolare all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Diritti degli interessati

L'interessato ha diritto di ottenere dal Politecnico di Milano l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, ovvero di opporsi al trattamento medesimo, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE e secondo quanto previsto dall'art. 2 - undecies, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii. (limitazioni ai diritti dell'interessato).

Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi a privacy@polimi.it.

Qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal titolare e/o da un terzo, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza del Regolamento.